



COMUNE DI MOIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (Campo di calci, spogliatoi)

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 26.06.1992
modificato con delibera C.C. n. 46 del 18.11.2008

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (Campo di calci, spogliatoi)

ART.1

Il campo per il gioco del calcio e gli spogliatoi, di proprietà del Comune di Moimacco, in armonia con gli scopi per i quali sono stati costruiti ed in relazione alle caratteristiche tecniche, sono destinati all'attività e messi a disposizione di tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive, nonché dei gruppi scolastici operanti nell'ambito del bacino d'utenza, a cui l'Amministrazione si impegna a garantire l'agibilità e l'uso.

ART. 2

Alla manutenzione e custodia dei terreni di gioco e degli impianti si potrà provvedere anche attraverso la stipula di convenzioni.

ART. 3

Le autorizzazioni all'uso – con carattere ricorrente o precario – verranno rilasciate ai soggetti di cui all'art. 1 sia per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche di riconosciuta importanza e regolarmente omologate dai competenti organi federali e la preparazione e l'allenamento degli atleti, sia per lo svolgimento di attività socio-ricreative e/o benefiche in genere.

Le associazioni che avranno ottenuto l'autorizzazione per lo svolgimento di attività agonistiche ricorrenti sono assoggettate a depositare presso il Comune, prima dell'inizio del campionato o delle attività medesime, il calendario delle gare.

ART. 4

Le associazioni sportive e/o ricreative potranno richiedere l'uso degli impianti anche per lo svolgimento di tornei.

La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio del torneo stesso.

Alla domanda dovrà essere allegato il programma con l'adesione delle squadre o gruppi partecipanti.

ART. 5

L'impianto sportivo potrà essere concesso, per lo svolgimento di singole gare o attività ricreative in genere, alle associazioni di cui all'art. 1, anche non residenti in loco e a gruppi costituiti occasionalmente. Le relative domande dovranno pervenire almeno 20 giorni prima delle gare delle attività socio-ricreative e/o benefiche in genere.

ART. 6

I soggetti interessati devono usufruire degli impianti esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione.

E' assolutamente vietata la sub-concessione o la concessione ad uso promiscuo, anche provvisoriamente od eccezionalmente, ancorché ciò possa avvenire a titolo gratuito.

ART. 7

Tutti i soggetti che usufruiscono degli impianti sono tenuti a:

- a. non danneggiare gli impianti e le relative attrezzature;
- b. a risarcire eventuali danni arrecati;
- c. a tenere durante l'uso, personale di vigilanza proprio;
- d. a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza, se necessari, esonerando da tale incombenza l'Amministrazione Comunale;

- e. ad adottare tutte le misure di sicurezza, igieniche ed altri accorgimenti onde evitare incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso improprio dell'impianto ed attrezzature relative;
- f. a provvedere alla pulizia ed al perfetto mantenimento del campo e dei locali degli spogliatoi al termine di ciascuna utilizzazione.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti od utenti fruitori dell'impianto durante lo svolgimento di ogni attività.

I soggetti che usufruiscono degli impianti si assumono pienamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché di ottemperare alle prescrizioni di Legge e dei Regolamenti con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblici spettacoli e pubblicità.

ART. 9

Le modalità economiche per l'utilizzo degli impianti sono stabilite dall'Amministrazione con apposito tariffario.

ART. 10

Il presente Regolamento qualora se ne ravvisi la necessità potrà essere modificato e integrato.